Allegato parte integrante
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

POLIZZA DI ASSICURAZIONE INDENNITARIA (KASKO) PER I DANNI CAUSATI DA INVESTIMENTO UNGULATI E ORSO BRUNO

stipulata tra la

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Piazza Dante, 15 – 38100 Trento TN – P. IVA 00337460224

e
.....
(Impresa Assicuratrice)

Periodo di assicurazione: _____

DEFINIZIONI

Nel testo delle presenti Condizioni di Assicurazione si definiscono con:

Contraente:	Provincia Autonoma di Trento
Società:	La Compagnia Assicuratrice.
Broker:	Il mandatario incaricato dalla Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, e riconosciuto dall'Impresa e cioè: INSER spa
Assicurato:	Il soggetto a favore del quale è prestata l'assicurazione.
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	La somma dovuta dalla contraente alla Società.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1) DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorrerà dalle ore 00 del 01.01.2010 e scadrà alle ore 24.00 del 31.12.2011, con possibilità di rinnovo, su richiesta della Contraente, alle medesime condizioni, fino ad un ulteriore periodo massimo di tre anni.

2) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E BENEFICIARI DELL'INDENNIZZO

La Compagnia Assicuratrice presta l'assicurazione, nei limiti ed alle condizioni che seguono, per i danni materiali e diretti subiti dai veicoli, inclusi i pezzi di ricambio e le parti accessorie, come conseguenza diretta derivante da investimento di ungulati e/o dell'orso bruno lungo le strade comunali, provinciali e statali, escluse le autostrade, della Provincia Autonoma di Trento.

Possono beneficiare dell'indennizzo per i danni il proprietario del veicolo o il titolare di altro diritto reale di godimento sul medesimo relativamente ai danni materiali e diretti

Sono in garanzia, solo se conseguenti all'investimento di ungulati o dell'orso bruno, anche i danni derivanti da urto contro corpi fissi o mobili, la collisione con qualsiasi altro veicolo, il ribaltamento e l'uscita di strada.

3) RISCHI ESCLUSI

L'Assicurazione non vale se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.
Non sono indennizzabili i danni quando:

a) il fatto non si è verificato per caso fortuito o forza maggiore;
b) il fatto è avvenuto con violazione del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
c) il sinistro non è stato causato dall'urto o dalla collisione dell'ungulato e/o dell'orso bruno con il veicolo o non ne è diretta conseguenza;
d) il veicolo è coperto da polizza assicurativa per i danni che formano oggetto della domanda di indennizzo, o comunque siano diversamente risarcibili;
e) il danneggiato abbia beneficiato di provvidenze pubbliche per i danni che formano oggetto della domanda di indennizzo.
L'indennizzo non spetta inoltre:
f) se l'effettivo ammontare di tutti i danni subiti non supera l'importo di 500 euro;
g) se i danni sono imputabili a comportamento colposo o doloso del danneggiato.

4) IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI ASSICURATI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonchè delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento alle domande di indennizzo registrate dalla Provincia Autonoma di Trento.

Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente e messi a disposizione in qualsiasi momento delle persone incaricate dalla Società.

5) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Provincia Autonoma di Trento.

6) MODALITA' PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

Fermo restando l'obbligo di inoltrare denuncia al titolare della gestione del territorio interessato, anche tramite il personale addetto alla vigilanza venatoria (art. 26 della L.P. n. 24/1991) al verificarsi dell'investimento il beneficiario ai sensi dell'articolo 2 presenta domanda, a pena di decadenza, entro 30 giorni lavorativi dalla data dell'investimento al Servizio competente in materia di fauna della Provincia Autonoma di Trento.

La richiesta di indennizzo è corredata dalla seguente documentazione:

a) copia della carta di circolazione e del foglio di possesso attestanti il diritto di proprietà o di altro diritto reale sul veicolo;

b) verbale di incidente redatto dai soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o da personale appartenente al Corpo forestale provinciale, qualora intervenuti sul luogo del sinistro;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le circostanze di fatto del sinistro, da cui risulti la data e l'ora del sinistro, la dinamica del medesimo e l'indicazione della circostanza di aver richiesto l'intervento dell'autorità di cui alla precedente lettera b), e dell'impossibilità di quest'ultima di intervenire sul posto;

d) eventuali rilievi fotografici o ogni altro documento idoneo a ricostruire il fatto ed i danni prodotti dall'investimento da ungulato;

e) attestazione che il beneficiario non è titolare di polizze assicurative per i danni alle cose oggetto della domanda di indennizzo

f) attestazione di non avere beneficiato di provvidenze pubbliche per i danni che formano oggetto della domanda di indennizzo

g) fatture relative alla riparazione del veicolo o preventivo riportante l'ammontare del costo della riparazione dei danni subiti compilato da una ditta o da un perito iscritto all'albo;

h) dichiarazione di rinuncia all'azione civile e di risarcimento danni nei confronti della pubblica amministrazione, nonché dei dipendenti della medesima.

7) FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali le parti sono tenute devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata all'altra parte, anche tramite Inser SpA al quale la Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

8) DETERMINAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI

La garanzia della polizza si intende prestata nella forma a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO".

Pertanto agli effetti dell'indennizzo, l'ammontare del danno se, parziale è valutato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro ed ai prezzi a nuovo.

E' esclusa l'applicazione di qualsiasi percentuale di degrado per vetustà del veicolo sia per le parti di ricambio meccaniche, che elettroniche, che di carrozzeria.

In caso di danno totale la Società rimborsa la somma pari al valore del veicolo al momento del sinistro, con il massimo di Euro 10.000,00 (diecimila).

Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore del veicolo al momento del sinistro.

In caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all'Assicurato:

- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 6 (sei) mesi dalla data di prima immatricolazione;
- il valore più elevato riportato nei listini Eurotax, successivamente ai primi 6 (sei) mesi.

L'indennizzo complessivo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro.

In tutti i casi, poiché le garanzie sono prestate a primo rischio assoluto, la somma assicurata rappresenta il massimo esborso della Società senza, applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del c.c.

In ogni caso l'indennizzo non potrà superare l'importo di **€ 10.000,00** per ciascun veicolo.

Ogni indennizzo liquidato sarà pagato nella misura del 70% del danno subito dal veicolo, fino all'ammontare massimo di Euro 10.000,00

9) NOMINA E MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le parti, direttamente fra esse, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati, rispettivamente dalla Società e dall'assicurato.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra di loro od anche prima su richiesta di uno di essi.

Se una delle parti non abbia provveduto alla nomina del proprio perito, se i periti non accordassero sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, sulla domanda della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Trento.

A richiesta di una delle parti, il terzo perito dovrà essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la sua quota di indennizzo spettantegli.

I periti devono indagare sulle circostanze, verificare l'esattezza della descrizione e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, procedere alla stima e liquidazione del danno sulla base del valore delle cose assicurate avevano al momento del sinistro.

I risultati delle liquidazioni del danno concretati dai periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, saranno obbligatori fra le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di violazione dei patti contrattuali o di errori materiali di conteggio.

10) TERMINE DI PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

II pagamento sull'indennizzo è eseguito entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, semprechè sia trascorso il termine di 30 (trenta) giorni da quello del sinistro e non sia stata fatta opposizione qualora il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca a favore di terzi.

11) OBBLIGHI DI SALVATAGGIO E CONSERVAZIONE

L'Assicurato deve fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.

Salvo per le riparazioni di prima urgenza l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di avere ricevuto il consenso dalla Società.

Egualmente deve conservare le tracce e gli indizi materiali del danno fino all'accertamento del danno da parte della Società senza avere diritto ad indennità per questo titolo.

12) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L’assicurazione ha effetto dalle ore .00 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 90 giorni dalla decorrenza suddetta.

Previa comunicazione da parte dell’Amministrazione dell’avvenuta aggiudicazione, il rischio si intende in copertura dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

In deroga a quanto diversamente convenuto, si precisa che il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 90 giorni.

I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto

13) CONTEGGIO E REGOLAZIONE DEL PREMIO, CLAUSOLA BONUS/MALUS
Il premio imponibile anticipato (oltre alle imposte di Legge) viene conteggiato in Euro …….

Alla fine di ciascun anno assicurativo, si procederà al conguaglio del premio, attivo o passivo, in base a quanto di seguito previsto:

Bonus: 10% del premio imponibile pagato in presenza di un rapporto S/P uguale od inferiore al 20%
Malus: 10% del premio imponibile pagato in presenza di un rapporto S/P compreso tra 70% e 80%
Malus: 20% del premio imponibile pagato in presenza di un rapporto S/P uguale o superiore a 80%

Al termine di ciascun anno assicurativo la Compagnia Assicuratrice provvederà ad emettere atto di appendice per la regolazione del premio in base ai criteri esposti nel punto precedente.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, il Contraente è tenuto a versare la differenza attiva (malus) del premio e la Compagnia Assicuratrice l’eventuale differenza negativa (bonus).

Al termine di ciascun anno assicurativo la Compagnia provvederà ad inoltrare al Contraente l’elenco delle persone nel medesimo anno indennizzate con l’indicazione a fianco di ciascun nominativo dell’ammontare dell’indennizzo.

14) OBBLIGO DELL’IMPRESA DI FORNIRE PERIODICAMENTE I DATI AFFERENTI L’ANDAMENTO DEL RISCHIO
Con frequenza annuale, o a semplice richiesta della Contraente, la Società s’impegna a fornire i dati analitici afferenti la gestione dei sinistri, ed al termine dell’annualità i dati consuntivi con rapporto sinistri/premi del periodo trascorso

15) ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE
Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea d’impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art.1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

16) COMPETENZA TERRITORIALE
Per controversie riguardanti l’esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro della località ove ha sede il Contraente.

17) IMPOSTE

Le imposte inerenti alla presente assicurazione sono e saranno ad esclusivo carico del Contraente.

18) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non regolato dalla polizza valgono le norme di Legge e quanto previsto dalla delibera della giunta provinciale n° 1338 del 18/6/2004 e s.m.

19) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

20) RECESSO IN CASO DI SINISTRO - RINUNCIA
La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro.
La Società potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di novanta giorni al termine di ciascuna annualità assicurativa.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione a parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

21) CLAUSOLA BROKER
Broker incaricato dall'Assicurato, ai sensi legge, e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è Inser SpA .
Il Contraente e l'impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato.
Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa.
Il pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente agli assicuratori per il tramite del broker e tale procedura è accettata dall'impresa. Le commissioni riconosciute a Inser Spa sono in misura del 2%.

GLI ASSICURATORI	IL CONTRAENTE
…….	…….